

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione.

E' costituita una Associazione denominata "La città che cresce"

L'Associazione è regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto.

Art. 2 - Sede legale - Durata.

L'Associazione ha sede in Moncalieri, strada San Michele 5/3

La sua durata è fissata fino al 31/12/2053

Art. 3 - Scopo.

La città che cresce è un'associazione culturale, senza fini di lucro, che vuole contribuire a sviluppare la democrazia all'interno della città e del suo territorio.

Nasce dall'incontro di storie personali di uomini e donne con esperienze politiche e identità culturali differenti, che riconoscono nella laicità un valore e che si sono uniti per realizzare un progetto comune, sviluppando il senso di appartenenza e realizzando percorsi di identità e riconoscibilità.

Valore guida per il nostro progetto è la persona umana, intesa come portatrice di diritti inalienabili, in ogni stadio della sua vita, in un rapporto solidale con la natura e gli altri esseri viventi.

Insieme al valore-persona il riferimento comune deve essere il principio di solidarietà che significa perseguire forme di vita civile e di organizzazione sociale in cui ognuno diventi corresponsabile del contesto in cui vive e di coloro che ha intorno e partecipare insieme ad un percorso di crescita e di valorizzazione.

L'Associazione garantisce la piena e libera circolazione ed espressione delle idee e dei progetti nell'ambito dei valori di fondo precedentemente descritti e inseriti all'interno degli obiettivi che si pone. Nel contempo si impegna a far sì che le idee diventino percorsi attivi su cui ogni socio potrà esprimere la propria partecipazione.

L'Associazione si propone soprattutto tre compiti:

Di **lievito culturale**: diffondere sistematicamente informazioni, idee e valori, promuovere la conoscenza e la discussione dei problemi del Paese e in particolare del nostro territorio, ponendosi l'obiettivo di informare le coscienze e il senso comune al primato della ragione etica sulla ragione politica e alla universalità dei valori della democrazia;

Di **sintesi politica**: unificare attraverso specifiche campagne e iniziative le istanze di costruzione, recupero e rinnovamento che si affermano sui piani della libertà, della solidarietà, della giustizia, dell'informazione e della pace;

Di **ricerca di una cultura politica** che consideri la diversità una ricchezza e sia capace di far vivere insieme rigore morale e tolleranza civile, senso dello stato e centralità della persona, principio di uguaglianza e responsabilità, regole del mercato e valori della solidarietà, innovazione tecnologica e rispetto dell'ambiente; una politica ispirata dalla solidarietà verso i più lontani e dalla responsabilità verso le generazioni future.

L'Associazione promuove il consumo critico, l'approccio nonviolento nei confronti dell'ambiente, la diffusione di prodotti naturali, eco-compatibili e del commercio equo e solidale; il sostegno dei piccoli produttori, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione; la solidarietà tra i soci e verso l'esterno attraverso gli strumenti dell'acquisto collettivo di prodotti; l'assistenza e l'informazione ai soci nel campo alimentare e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e distribuzione dei prodotti, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.), promozione dei prodotti eco-compatibili e formazione sulle tecniche di produzione ed utilizzo.

Inoltre l'Associazione promuove e sostiene tutte le iniziative nel settore delle Energie Rinnovabili; potrà operare per l'acquisto collettivo di forniture sul libero mercato, promuovere l'uso razionale dell'energia, favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e l'autosufficienza energetica dei territori.

Art. 4 - Attività strumentali, accessori e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, fra l'altro:

- Sviluppare l'organizzazione di manifestazioni pubbliche per la promozione ed il sostegno dei propri fini statutari, nonché promuovere ed organizzare ricerche, corsi, seminari, dibattiti, incontri e convegni.
 - Utilizzare lo strumento degli acquisti collettivi di prodotti e/o energia.
 - Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altre, l'assunzione di mutui, l'acquisto in proprietà od in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate utili ed opportune per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice comodataria o comunque posseduti;
 - Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte di attività;
-

- Istituire servizi (ad es.: editoriali, di accoglienza, di informazione, ecc.)

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nei limiti ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per il raggiungimento di detti fini l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con cui ritenga utile avere collegamenti anche aderendovi.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali nonché da enti nazionali e internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza.

Art. 5- Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dalle quote annuali dei soci, dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili ed altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti all'associazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici o privati

Art. 6- Soci.

Soci fondatori

Sono soci fondatori dell'Associazione i sottoscrittori del presente Statuto

Nuovi soci

- Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione degli Enti pubblici, le società, gli enti privati che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o altre utilità nella misura che verrà stabilita dall'assemblea.
- L'ammissione dei nuovi soci avverrà su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno uno dei soci.
- L'accettazione delle domande di ammissione dovrà essere approvata dall'Assemblea.
- I soci nuovi avranno diritto di partecipare e di votare all'assemblea dei soci.
- I soci potranno liberamente recedere dall'Associazione con la procedura prevista dall'art. 24 c.c.

Decadenza dei soci

Tutti i soci (fondatori e nuovi) decadranno automaticamente nel caso in cui non provvedano per tre annualità consecutive al versamento del contributo annuale di gestione dell'Ente che sarà stabilito dall'Assemblea.

Diritti dei soci al patrimonio sociale.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art. 7 - Quota associativa

La quota associativa annuale è stabilita i dall'Assemblea e dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. I nuovi soci verseranno la quota associativa all'atto dell'ammissione.

Art. 8- Organi dell'Associazione.

L'Associazione è costituita dai seguenti organi:

Assemblea;

Presidente, vice Presidente;

Comitato di segreteria.

Il Presidente ed il Comitato di segreteria durano in carica tre anni. In sede di prima nomina durano in carica fino al 31/12/2004

Art. 9 - Assemblea.

L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Associazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Ne fanno parte i soci fondatori ed i nuovi soci che saranno ammessi. La presiede il Presidente o il suo delegato.

L'Assemblea:

- elegge il Presidente;
-

- elegge il Comitato di segreteria;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva i progetti delle attività nonché eventuali modifiche o integrazioni in corso di esercizio;
- delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
- approva l'ammissione dei nuovi soci;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;
- delibera per gli atti di straordinaria amministrazione;
- delibera sulle spese ed approva i contratti;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto
- delibera l'importo della quota associativa.

Art. 10 - Convocazione e quorum.

Le riunioni dell'assemblea sono tenute presso la sua sede o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del programma e per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità ad istanza di almeno il venti per cento dei soci o su richiesta del Presidente per motivi urgenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, telefonico o e-mail.

Essa può deliberare quando è presente più della metà dei componenti.

L'Assemblea delibera, salvo diverse indicazioni, a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci nei seguenti casi:

- per approvare ogni modifica dello Statuto;
- lo scioglimento anticipato dell'associazione.

Art. 11- Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati alle liti determinandone le attribuzioni.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea nella seduta di insediamento.

Può essere revocato con un provvedimento dell'Assemblea per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'assemblea e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell'ente.

Il Presidente:

- cura la gestione dell'Associazione, coordinandone le attività ed i servizi;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dall'Assemblea,
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione e cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- firma la corrispondenza;
- sentito il Comitato di segreteria conferisce mandati specifici per particolari incarichi;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'assemblea entro 30 giorni dall'assunzione;
- provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al funzionamento ordinario dell'ente;
- firma gli ordini di pagamento e le reversali di incasso;
- propone eventuali modifiche statutarie;
- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea;
- esercita le attribuzioni che gli sono delegate dall'Assemblea.

Sarà affiancato da un vice Presidente.

Art. 12 - Comitato di segreteria.

- E' composto da 3 a 10 membri nominati dall'Assemblea;
 - E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente;
 - Viene convocato ogni 15 giorni prima dell'Assemblea e tutte le volte che si renda necessario;
 - Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti;
 - Coadiuvando ed assiste il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;
 - Nomina, al suo interno, il Vice presidente, un tesoriere ed un segretario;
 - Promuove l'immagine dell'Associazione;
-

- Segnala all'assemblea inadempienze, ritardi, imprevisti, indicando, ove possibile, le iniziative volte a rimuovere le difficoltà e/o proponendo le azioni da intraprendere con lo stesso fine;
- Predispone l'ordine del giorno per l'Assemblea;
- Quando esplicitamente delegato, coordina specifici progetti e rappresenta l'Associazione
- Appronta il bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 13 - Bilancio.

L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato di Segreteria dovrà presentare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il mese di marzo di ciascun anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato di Segreteria dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre entro 15 giorni all'approvazione dell'assemblea.

Art. 14 - Scioglimento.

L'Associazione si scioglie:

- nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità;
- per scadenza del termine.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea dei soci, preso atto del verificarsi della causa di scioglimento, designa il Commissario Liquidatore.

Si applicano alla liquidazione le disposizioni previste dall'art. 30 C.C..

I beni che residueranno dopo esaurita la liquidazione saranno destinati a Associazioni di volontariato presenti nel territorio.

Art. 15 Clausola arbitrale.

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno decise mediante arbitrato rituale, secondo le norme e per gli effetti degli artt. 810 e seguenti del codice civile, da un collegio composto da un arbitro per ciascuna parte e da uno o più arbitri (al fine di rispettare il principio di disparità), di cui uno con funzioni di Presidente, scelto/i congiuntamente dagli arbitri designati.

Moncalieri, 16 luglio 2003
